

10884

COPIA

A SUA ECCELLENZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio)

RICORRE

in via straordinaria

La Società Aeroporto di Firenze – AdF, con sede in Firenze, Via
del Termine n. 11, in persona dell'Amministratore delegato Dott.
Fabio Battaglia, rappresentato e difeso per mandato in calce del
presente atto dall'Avv. Duccio M. Traina, nel cui studio di
Firenze, Via A. La Marmora è elettivamente domiciliato

per l'annullamento

per quanto di ragione

del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, 4.11.2003, prot. n. DEC/VIA/2003/0676 (all. 1), e di
ogni atto connesso, presupposto e successivo se lesivo.

FATTO

La Società ricorrente gestisce l'Aeroporto di Firenze "Amerigo
Vespucci".

In data 26 settembre 2000 ha presentato domanda di pronuncia di
compatibilità ambientale relativamente al progetto del Piano
Generale di Sviluppo dell'Aeroporto, finalizzato al
soddisfacimento della domanda di traffico prevista agli orizzonti
2005 e 2010, con un adeguato livello di servizio tramite la

URGENTE

UFFICIO
10,33 Euro
UFFICIO
10,33 Euro
UFFICIO
10,33 Euro
UFFICIO
10,33 Euro

Oni cuba auto
D. G.
Pomelli

REGIONE TOSCANA
- 4 MAR, 2004
Sez. n. 127 Prot. 2044/06.04.02

realizzazione dei seguenti interventi: definizione del nuovo sistema airside; definizione della nuova viabilità landside; definizione del nuovo assetto dell'area ovest; definizione del nuovo sistema delle centrali tecnologiche; definizione dell'intero sistema delle reti impiantistiche, idriche, fognarie; realizzazione della via di rullaggio.

Dopo una lunga istruttoria, durata tre anni, è stato finalmente espresso un "giudizio positivo", sottoposto però ad una serie di prescrizioni e condizioni (alcune riprese dal parere della Regione Toscana espresso con nota n. 108/2571/09-02-01 del 16 aprile 2003), di seguito esposte, che sono lesive degli interessi della ricorrente e manifestamente illegittime, e di talchè se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Violazione di legge e eccesso di potere.

Tra le prescrizioni relative all'"inquinamento acustico" (v. lett. a) del dispositivo) si è imposto, relativamente alla zonizzazione acustica aeroportuale (zone A, B, C), di cui al D.M. 31 ottobre 1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale":

a) in caso di abitazioni ricadenti in zona C, la "delocalizzazione delle abitazioni stesse che dovrà tenere conto degli standard abitativi e del valore dell'immobile in modo tale che questi siano uguali o superiori a quelli attuali e comunque che riscuotano la

piena soddisfazione degli interessati proprietari ed inquilini”;

b) per tutti i ricettori ricadenti in fascia A e B, l’installazione di “infissi antirumore ad alte prestazioni fonoisolanti e comunque tali da garantire il rispetto dei valori dell’indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al D.M. 5.12.97 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nel rispetto architettonico delle facciate e con gradimento estetico dei proprietari. Detti interventi dovranno garantire il mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti interni dal punto di vista termo-igrometrico e del comfort ambientale attraverso idonei sistemi di ventilazione e/o condizionamento”;

c) l’assunzione delle “spese per il condizionamento estivo (spese di impianto più spese di gestione)”;

d) anche relativamente alle zone B di cui il D.M. 31 ottobre 1997, “la delocalizzazione delle abitazioni solo se il proprietario dell’abitazione è favorevole, che dovrà tenere conto degli standard abitativi e del valore dell’immobile in modo tale che questi siano uguali o superiori a quelli attuali e comunque che riscuotano la piena soddisfazione dei proprietari stessi delle abitazioni”.

Tali prescrizioni sono manifestamente illegittime, anzitutto per violazione di legge (art. 23 Cost., D.M. 31.10.1997; D.M. 29.11.2000; D.M. 20.5.1999, art. 7).

Quanto alla prescrizione sopra rubricata sub a), in nessuna disposizione il D.M. 31 ottobre 1997 prevede la “delocalizzazione” delle abitazioni. Essa è prevista, se del caso,

all'art. 2 comma 2, lett. c. 3, del D.M. 29 novembre 2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore").

Tuttavia in questa ipotesi l'esigenza di delocalizzazione deve essere accertata dalla Regione d'intesa con le autonomie locali e deve avvenire entro un termine che non può essere inferiore a 36 mesi dall'individuazione dei confini delle aree di rispetto di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1997, art. 6, comma 1 che peraltro, nel caso dell'Aeroporto fiorentino, deve essere ancora – ad oggi – effettuato.

Inoltre, e soprattutto, da nessuna parte si prevede che alla delocalizzazione si debba procedere assicurando non solo e non tanto il rispetto degli standard abitativi ed il valore degli immobili esistenti, quanto anche "*la piena soddisfazione degli interessati proprietari ed inquilini*", introducendo in tal modo un elemento di alea, anzi una condizione meramente potestativa (la "piena soddisfazione") che potrebbe pregiudicare l'attuazione dell'intero piano di sviluppo.

Tale prescrizione, invero, oltre che non prevista (neanche implicitamente) dalla legge (o meglio dal D.M.), appare manifestamente illogica e in contrasto con il principio di proporzionalità.

Quanto alla prescrizione sopra rubricata sub b) essa risulta illegittima per i motivi sopra esposti, giacchè non vi è alcuna

norma che consenta di porre a carico dell'ente di gestione aeroportuale gli interventi di protezione acustica degli edifici circostanti l'aeroporto.

Ove tali interventi rientrassero nelle azioni da svolgere ai sensi del citato D.M. 29 novembre 2000 (piani di abbattimento del rumore) è allora da ricordare che il decreto del Ministro dell'Ambiente 20/5/1999 ("Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico") stabilisce all'art. 7, commi 5 e 6 che le azioni di risanamento di cui all'art. 10, comma 5 della L. n. 447/1995 sono rivolte alla riduzione dell'inquinamento acustico esclusivamente negli ambiti B e C delimitati ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. 31 ottobre 1997 recante metodologia di misura del rumore aeroportuale.

La prescrizione di realizzare interventi di insonorizzazione anche nella zona A è pertanto *contra legem*.

Del tutta sfornita di idonea previsione di legge, infine, è l'imposizione dell'obbligo di garantire, nelle precauzioni fonoisolanti, il rispetto del "comfort ambientale attraverso idonei sistemi di ventilazione e/o di condizionamento".

Analoghe considerazioni debbono svolgersi per quanto riguarda la prescrizione sopra rubricata sub c).

Il condizionamento d'aria estivo non è fra le prestazioni dovute ai sensi della normativa sull'inquinamento acustico e comunque, per

quanto appena rilevato, non può rientrare negli obblighi posti a carico del gestore nelle zone classificate A in base al D.M. 31 ottobre 1997 (vedi ancora art. 7, comma 5, D.M. 20 maggio 1999).

È identico profilo di illegittimità colpisce infine la prescrizione sopra indicata sub d), essendo privo di qualsivoglia base normativa l'accollo al gestore delle spese di delocalizzazione delle abitazioni ricadenti in fascia B.

Valgono poi i rilievi già svolti in ordine al mantenimento degli standard abitativi e del valore e alla "piena soddisfazione" dei proprietari delle abitazioni.

2) Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Le prescrizioni come sopra imposte si basano sulle previsioni di inquinamento acustico prodotto complessivamente dal traffico aereo nell'Aeroporto di Firenze - Amerigo Vespucci stimato per i prossimi anni (orizzonti 2005-2010), come se, cioè, l'Aeroporto attualmente non esistesse.

Tali prescrizioni quindi incorrono in un vizio logico evidente giacchè avrebbero dovuto fondarsi non sul rumore complessivo, come se oggetto del giudizio di compatibilità ambientale fosse la realizzazione *ex novo* dell'Aeroporto, bensì sull'incremento dell'inquinamento acustico derivante dall'aumento del traffico aereo, conseguente alla attuazione del piano di sviluppo aeroportuale.

In altri termini, il Ministro dell'Ambiente avrebbe dovuto analizzare l'incidenza degli interventi progettati sull'incremento del traffico aereo, e quindi valutare gli effetti di quest'ultimo sul clima acustico, in modo da effettuare giudizi ed imporre prescrizioni in ragione di tale aumento, rispettosi dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

3) PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA.

Violazione di legge (art. 23 Cost.)

Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il punto e) del decreto impugnato stabilisce che AdF, "in considerazione di possibili eventi incidentali connessi al traffico aereo con eventuali interferenze sulla autostrada Firenze Mare", *"dovrà subordinatamente allo studio di rischio e previo accordo con la Società Autostrade, provvedere alla realizzazione dell'interramento completo con copertura a livello del piano di campagna, mediante tunnel artificiale di adeguata lunghezza, del tratto autostradale in direzione dell'asse della pista atterraggi/decollo dell'aeroporto"*.

Trattasi anche in questo caso, come per quelle esaminate in precedenza, di prescrizione del tutto priva di base normativa e quindi in violazione dell'art. 23 Cost., e del tutto illogica, per contrasto con il principio di proporzionalità e di ragionevolezza, essendo l'opera indicata di costo così elevato da rendere inattuabile il piano di sviluppo.

Non solo. Lo scalo aeroportuale fiorentino risponde a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed internazionale e gli episodi, in realtà l'unico episodio verificatosi sino ad oggi, di superamento dei limiti della pista di atterraggio è avvenuto per cause non imputabili alle condizioni dell'impianto, così come anche il processo penale che si è svolto ha accertato, non essendo stata prospettata responsabilità alcuna per il gestore dell'Aeroporto.

4) PRESCRIZIONE RELATIVA AL PIANO URBANISTICO DI CASTELLO.

Violazione di legge (art. 23 Cost.).

Eccesso di potere per illogicità manifesta

Il punto f) del decreto fa carico alla Società di gestione dell'Aeroporto di sostenere "oneri e/o spese di qualunque natura, sempre se dovuti derivanti e/o comunque conseguenti ad eventuali modifiche inerenti la destinazione d'uso, la riduzione e/o la dislocazione delle volumetrie di cui all'accordo di pianificazione del PUE di Castello" (cioè del nuovo insediamento urbano previsto dal PRG in prossimità dell'Aeroporto)

Anche in questo caso la prescrizione ministeriale, seppure di applicazione eventuale grazie all'inciso "se dovuti", appare illogica e in contrasto con ogni elementare principio di proporzionalità e ragionevolezza.

L'insediamento di Castello è ancora tutto da realizzare mentre

l'Aeroporto di Firenze è una realtà operativa da decenni.

E' evidente, dunque, che l'Ente gestore dell'Aeroporto non può essere onerato (tanto più senza che la legge lo consenta) dei costi necessari a minimizzare l'impatto del traffico aereo sul nuovo insediamento. E' invece l'Amministrazione Comunale, nel prevedere un'espansione del centro abitato, che deve fare i conti con l'attività aeroportuale esistente, garantendo a chi andrà a risiedere o lavorare nel nuovo quartiere di Castello le condizioni di comfort ambientale previste dalla legge.

Aggiungasi, peraltro, che la problematica è stata già presa in esame dall'Amministrazione Comunale di Firenze, che sta procedendo ad una variante del Piano Urbanistico di Castello proprio al fine di renderlo compatibile con la presenza dell'aeroporto.

**5) PRESCRIZIONI IMPOSTE MEDIANTE RINVIO PER
RELATIONEM AL PARERE DELLA REGIONE
TOSCANA.**

Violazione di legge.

Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il decreto in esame, alla lettera g) impone altresì di ottemperare a tutte le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dalla Regione Toscana nella nota del 16 aprile 2003, già citata (e trascritta nel decreto).

Alcune di queste prescrizioni sono, al pari di quelle

precedentemente menzionate, palesemente illegittime e lesive.

In particolare:

a) la Regione impone di assicurare il limite (di inquinamento acustico) di 60dBa *“in tutte le zone residenziali poste intorno allo scalo aeroportuale”*

Senonchè la disciplina che concerne specificamente le strutture aeroportuali, e cioè il D.M. 31 ottobre 1997, prevede che per ogni aeroporto siano definiti nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto: zona A, zona B, zona C, e che *“all'interno di tali zone valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali come definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 2), della legge 26 ottobre 1995, n. 447:*

- zona A: l'indice L_{va} non può superare il valore di 65 dBa;
- zona B: l'indice L_{va} non può superare il valore di 75 dBa;
- zona C: l'indice non può superare il valore di 75 dBa.”

Solo *“al di fuori delle zone A, B e C l'indice L_{va} non può superare il valore di 60 dBa”* (art. 6, commi 1, 2 e 3).

E' evidente quindi che la Regione impone un limite gravosissimo, che, nella sua assolutezza, è in contrasto con la disciplina che stabilisce i valori limiti alle emissioni nelle tre zone in cui è suddiviso l'intorno aeroportuale.

Si noti che l'obiettivo del mantenimento dei 60 dBa presso tutte le aree residenziali di cui all'accordo di programma tra la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e la Regione Toscana appare

assolutamente incompatibile con il Piano di Sviluppo aeroportuale poiché all'interno della zona A ricadranno sicuramente anche delle aree residenziali, e il livello a terra del rumore sarà sicuramente superiore ai 60 dBa, anche se inferiore ai 65 dBa richiesti dal citato decreto ministeriale. La prescrizione ha pertanto l'effetto di rendere inattuabile il piano di sviluppo.

b) **La Regione impone**, che *“essendo l'impatto acustico dell'Aeroporto strettamente collegato agli specifici parametri operativi della pista, (che) ogni modifica di tali parametri rispetto ai valori che nella documentazione presentata sono indicati come valori attuali, sia preventivamente concordata all'interno della Commissione aeroportuale ex art. 5 del D.M. 31/10/1997”*

Ciò risulta in contrasto con l'art. 5 del D.M. 31 ottobre 1997 poiché non è compito della Commissione formata da ENAC, ENAV, ARPAT, vettori aerei, Comuni, Provincia, Regione stabilire l'accettabilità o meno delle modifiche ai parametri operativi della pista. Compito della commissione è soltanto quello di definire le procedure antirumore e le zone A, B e C.

c) Infine la Regione prescrive che sia salvaguardata la funzionalità *“del canale di Cinta Orientale, per il quale risulta (da parere del Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina) essere stata richiesta dalla AdF S.p.A. formale autorizzazione ad eseguire il tombamento di un ampio tratto, mentre le vigenti norme idrauliche di tutela dei corsi d'acqua vietano interventi di copertura quali quello proposto”*.

Tale prescrizione è basata su un erroneo presupposto, in quanto AdF non ha richiesto alcuna autorizzazione, e da illogicità manifesta, in quanto risulta che proprio il Consorzio di bonifica richieda il "tombamento" del canale in questione.


P.Q.M.

Si confida nell'annullamento, per quanto di ragione, del decreto ministeriale impugnato.


Con ossequio.

Firenze, 3 marzo 2004

Dott. Fabio Battaglia



Avv. Duccio M. Traina



MANDATO


Nella mia qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società AdF- Aeroporto di Firenze S.p.A. con sede in Firenze, Via del Termine 11, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Duccio M. Traina ed eleggo domicilio presso il suo studio, in Firenze, Via La Marmora 14


F.to: Dott. Fabio Battaglia



E' autentica

F.to: Avv. Duccio M. Traina





Mod 14

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Dec. VIA/2003/0646

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

VISTO l'art. 5, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 19 settembre 2002 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto riguardante il Piano Generale di Sviluppo dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, da realizzarsi in Comune di Firenze (FI), presentata dalla Società A.d.F. S.p.A. con sede c/o Aeroporto di Firenze 50127 Firenze, in data 26 settembre 2000,

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società A.d.F. S.p.A. in data 9 gennaio, 28 gennaio, 22 agosto, 26 novembre 2002 e 10 febbraio 2003,

VISTA la nota n. 108/257/09-02-01 della Regione Toscana del 16 aprile 2003, pervenuta il 23 aprile 2003, con cui si esprime un parere favorevole;

VISTA la nota n. ST/4140/1570/2003 del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 marzo 2003, pervenuta in data 3 aprile 2003, con cui si esprime parere favorevole;

VISTO il parere n. 731 dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno del 7 febbraio 2003, pervenuto in data 18 febbraio 2003, con cui esprime parere favorevole;

VISTO il parere n. 549 positivo con prescrizioni formulato in data 31 luglio 2003, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società A.d.F. S.p.A.;

VALUTATO sulla base del predetto parere della Commissione V.I.A. del progetto e dei contenuti dello studio di impatto ambientale che:

- il Piano Generale di Sviluppo (Master Plan) dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è finalizzato al soddisfacimento della domanda di traffico prevista agli orizzonti 2005 e 2010, con un adeguato livello di servizio tramite la realizzazione dei seguenti interventi:
 - definizione del nuovo sistema airside; definizione della nuova area terminale o dell'aerostazione passeggeri; definizione della nuova viabilità landside; definizione del nuovo asse dell'area ovest; definizione del nuovo sistema delle centrali tecnologiche; definizione dell'intero sistema delle reti impiantistiche, idriche, fognarie, etc.
- attualmente l'aeroporto non dispone della via di rullaggio, necessaria per liberare rapidamente la pista di volo, eliminando i perditempo legati al "contropista" e fluidificando il traffico sulle aree di manovra e quindi eliminando la restrizione sul numero di movimenti di aeromobili oggi presente;
- per quanto riguarda il sistema "airside" gli interventi proposti sono:
 - l'adeguamento e potenziamento delle testate pista 05 e 23 mediante esecuzione di clearways pavimentate; la via di rullaggio ad est pista, la bretella (piazze-pista) in testata sud (soglia 05); la bretella (rullaggio-pista) in testata nord (soglia 23) inclusa Holding bay, l'uscita veloce a nord della soglia 23, l'ampliamento piazzali aeromobili sia terminale che remoto; il piazzale per mezzi rampa, servizi assistenza aeromobili e Vigili del Fuoco;
- l'aerostazione passeggeri è ubicata in posizione baricentrica rispetto alla nuova configurazione del piazzale di sosta aeromobili e sull'allineamento, lato aria, dell'attuale terminal partenze da cui disterà circa 25 m;
- la superficie complessiva dell'aerostazione, calcolata utilizzando il fattore standard europeo (per aeroporti fino a 5 milioni di passeggeri/anno) di $15 \text{ m}^2/\text{TPHP}$, è stata fissata a 22.880 m^2 , così distribuiti:
 - $\text{m}^2 9740$ per "Quota Arrivi";
 - $\text{m}^2 9740$ per "Quota Partenze";
 - $\text{m}^2 3400$ per "Mezzanino";
- la viabilità di accesso ("landside") alla nuova Aerostazione passeggeri è del tipo ad "anello", con percorrenza a senso unico antiorario, e si articola in tre distinti rami: ramo viabilità arrivi; ramo viabilità partenze; ramo viabilità accesso ai parcheggi;

MODULARIO
Ambiente 14



Mod. 1

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- la separazione tra i flussi è stata imposta sia dal modello tipologico della nuova aerostazione, articolata su due livelli, rispettivamente per il settore arrivi, a quota terreno e per il settore partenze, a quota +6,50 m rispetto al primo, che da l'opportunità di aumentare la capacità del sistema viario, mantenendo di conseguenza un adeguato livello di servizio anche nelle ore di punta,
 - il Sistema Area Ovest rappresenta il nuovo polo di espansione destinato ad accogliere i seguenti interventi funzionali:
 - Aerostazione Aviazione Generale; Hangar Aviazione Generale; Blocco Tecnico ENAV (Ufficio e Torre di Controllo); Edificio Cargo, Hangar (compagnie private); Base operativa ed hangar MERIDIANA; Base A.L.E. - 427° Reparto VOLO ER; MERCURIO, Elipporto; Caserma ed hangar Polizia di Stato; Caserma Guardia di Finanza; Compagnie petrolifere; Compagnie di autonoleggio; Catering; Attività ricettive, Edifici e magazzini per attività di manutenzione e logistiche della A.d.F.; Edifici con funzioni di supporto alle attività aeroportuali comprendente l'insieme degli uffici, magazzini, strutture per spedizionieri, depositi temporanei, Bar e ristorante, banche, Ufficio postale ecc.
 - l'Area Ovest si estende nella parte di sedime delimitata su tre lati dal confine aeroportuale e su un lato dal piazzale dell'Aviazione Generale sviluppandosi su una superficie complessiva di circa 20 ha;
 - il sedime aeroportuale si inserisce, dal punto di vista idraulico, nel sistema di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino, che attraverso una densa rete di canali e collettori, regola la situazione idraulica della zona. Secondo il PGS la area pavimentata passeranno da 27,4 a 41ha. Il Proponente, per fare fronte alle esigenze di deflusso, realizzerà un bacino di autoconferimento di capacità teorica pari a circa 70.000 m³;
- per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:
- il Master Plan si pone come aggiornamento e revisione del "Piano di zonizzazione dell'aeroporto di Firenze Peretola", redatto nel 1990 dal Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile, tenendo conto che le ipotesi di sviluppo generale a medio termine e le relative implicazioni di carattere territoriale sono rimaste invariate,
 - gli obiettivi di Piano sono finalizzati al soddisfacimento della domanda di traffico prevista agli orizzonti 2005 e 2010, con un adeguato livello di servizio,
 - il raggiungimento dei suddetti obiettivi consentirà di aumentare la capacità del sistema aeroportuale in termini di aeromobili, passeggeri, merci, sia per superare alle carenze ricettive già attualmente riscontrabili in alcuni settori, sia per migliorare le dotazioni aeroportuali in funzione delle evoluzioni intervenute nel campo della tecnologia, della operatività e della sicurezza aeroportuale consentendo quindi di accogliere i futuri aumenti di traffico.

- l'analisi del rapporto tra il progetto e gli strumenti di pianificazione e programmazione è stata sviluppata nello studio di impatto ambientale su quattro livelli (nazionale, regionale, provinciale e locale) verificando la coerenza del progetto con gli obiettivi dei piani e programmi sia a livello trasportistico che della gestione del territorio,
- per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:
- gli interventi strutturali che definiscono il Piano di Sviluppo si articolano nei cinque sistemi funzionali, già evidenziati, all'interno dei quali si collocano le relative destinazioni d'uso:
- il sistema air-side
- il Sistema Airside comprende l'insieme delle infrastrutture aeroportuali relative ai servizi di supporto alla navigazione aerea, la pista di volo, la via di rullaggio, le uscite veloci, le bretelle di raccordo pista-via di rullaggio ed i piazzali per la movimentazione e la sosta degli aeromobili;
 - la pista di volo dell'aeroporto di Firenze rappresenta l'elemento di maggiore criticità strutturale e funzionale dell'airside, visto che il futuro quadro degli interventi per il riassetto del territorio della Piana di Sesto e di Firenze, di cui all'Accordo di Programma del 2/09/1991 (tra la Regione Toscana, la Provincia di Firenze ed i Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino), ha riservato ristretti margini all'espansione dell'attuale sito aeroportuale;
 - tutto ciò ha confinato ogni possibile potenziamento della pista di volo, nella fascia di sedime compresa tra l'autostrada Firenze Mare (lato sud-ovest) ed il canale di Cinta Orientale (lato nord est), precludendo in tal senso il già programmato prolungamento di 150 m (oltre l'attuale testata 23) previsto nel Piano di Zonizzazione e Ammodernamento predisposto nel 1990 dalla Direzione Generale dell'Aviazione Civile;
 - pertanto, nel presente Piano, il potenziamento della pista di volo è stato limitato ai seguenti interventi:
 - realizzazione della clearway a testata 23 (N.E.), avente lunghezza di 80 m e pavimentazione portante (per l'intera larghezza di 60 m): questo intervento consente soprattutto di migliorare le traiettorie di manovra per l'immissione in pista degli aeromobili provenienti dalla via di rullaggio (ovvero su di essa diretti se provenienti dalla pista di volo);
 - prolungamento di ulteriori 50 m della esistente clearway (60 m) in testata 05 (S.W.) e realizzazione della pavimentazione portante, per i primi 50 m oltre l'attuale fine pista 05; su questo prolungamento si innesta inoltre la nuova bretella di rullaggio n.1 che realizza il collegamento tra il piazzale aeromobili e la testata pista 05,
- aerostazione passeggeri
- l'aerostazione passeggeri è ubicata in posizione baricentrica rispetto alla nuova configurazione del piazzale di sosta aeromobili e sull'allineamento, lato aria, dell'attuale terminal partenze da cui disterà circa 25m;

MODULO
AMB-11



Mod. 1

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- L'edificio si presenta, pertanto, come un unico corpo di fabbrica sviluppato in aderenza alla viabilità di accosto "landside" ed organizzata su due livelli funzionali principali: il livello "mezzanino" a quota +4,8 è destinato prevalentemente ai servizi di supporto al passeggero.
- Il sistema aerostazione articolato su due livelli (arrivi e partenze), viene in genere raccomandato (PAA) laddove il numero di passeggeri imbarcanti supera le 500.000 unità/anno;
- l'intero edificio è suddiviso in due settori, dedicati rispettivamente al traffico internazionale e nazionale, ciascun settore è a sua volta organizzato in aree destinate ai flussi in arrivo, in partenza ed ai transiti eventuali;
- l'accesso all'aerostazione, lato aria, avviene attraverso il nuovo anello viario che si sviluppa anch'esso su due livelli, per consentire l'accesso diretto e continuo al fronte arrivi ed al fronte partenze, aventi ciascuno una lunghezza disponibile di oltre 300 m, l'accesso al mezzanino avviene dall'interno di quota partenze mediante corpi scala sia fissi che mobili;
- la separazione tra i flussi è stata imposta sia dal modello tipologico della nuova aerostazione, articolata su due livelli, rispettivamente per il settore arrivi, a quota terreno e per il settore partenze, a quota +5,50 m rispetto al primo, che dall'opportunità di aumentare la capacità del sistema viario, mantenendo di conseguenza un adeguato livello di servizio anche nelle ore di punta;
- un altro elemento significativo del sistema di accesso proposto è rappresentato dalla sovrapposizione delle viabilità partenze con quella arrivi, in corrispondenza del fronte aerostazione;
- questa scelta permette di eseguire le operazioni di carico passeggeri e bagagli in zona arrivi, al di sotto del viadotto partenze, e quindi al coperto, eliminando al tempo stesso l'occupazione di ulteriore area destinata alla viabilità di servizio ed al parcheggio;
- il nuovo anello viario terminale racchiude al suo interno una superficie di 5,6ha destinata ad accogliere le aree di parcheggio per soli passeggeri e personale della A.d.F. Infatti i parcheggi per utenze diverse, come addetti aeroportuali e taxi, sono stati distribuiti all'esterno della nuova viabilità ed in aree poste in prossimità degli edifici terminali;
- il sistema dei parcheggi, previsto per la sosta dei passeggeri, comprende quattro moduli multipiano di cui tre (a pianta quadrata su 5 livelli) hanno una capacità di 500 posti ciascuno ed il quarto (a pianta circolare su 5 livelli) ha una capacità di 300 posti. I primi tre moduli sono inoltre direttamente collegati con l'aerostazione mediante passerelle pedonali a quota livello partenze. La capacità ricettiva del sistema multipiano è pertanto di 1300 posti auto. In adiacenza al multipiano sono inoltre previsti cinque comparti per la sosta a rata, di cui uno riservato alla A.d.F., con una capacità complessiva di circa 900 posti. L'offerta di parcheggi per addetti e taxi è di circa 200 posti opportunamente distribuiti;

Area ovest:

- la strategia insediativa del Piano di Sviluppo, viste le limitazioni fisico-ambientali del sito di Peretola, è volta alla valorizzazione del suolo a disposizione sfruttando le potenzialità offerte dal sedime libero dell'aeroporto. L'area ad ovest del sedime risulta idonea alla localizzazione di tutte quelle funzioni operative e di supporto tecnico dell'aeroporto, sia per l'estensione della superficie a disposizione, con preesistente attività di rilievo, sia perché libera dai vincoli imposti dalle procedure di volo;
- l'Area Ovest si estende nella parte di sedime delimitata su tre lati dal confine aeroportuale e su un lato dal piazzale dell'Aviazione Generale sviluppandosi su una superficie complessiva di circa ha.20;
- l'accesso all'Area Ovest è garantito sia dal sistema della viabilità comunale (Firenze e Sesto Fiorentino), con il potenziamento di Via dei Giunchi, che da quella autostradale mediante la realizzazione dello svincolo sull'autostrada Firenze Mare e Via dei Giunchi.

Il sistema di impianti e reti:

- questo sistema raggruppa il complesso degli impianti e delle reti necessari per l'operatività e la funzionalità aeroportuale;

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

- le analisi concernenti la componente atmosfera sono state condotte mediante lo sviluppo di simulazioni, le quali hanno considerato le concentrazioni di (CO, NOx, SOx, PM) previste in condizioni atmosferiche medie e critiche per la dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- per quanto riguarda gli ossidi di azoto il valore limite annuale, del DM n°60 del 2/04/2002 in $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ stabilito al 2010, non viene superato dai valori risultanti dalla modellazione. Per quanto riguarda il valore limite orario, $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 18 volte nell'anno civile (sempre DM 60), si è riscontrato che sui 17 ricettori presi in considerazione per 4 di essi potrebbero manifestarsi fenomeni di criticità (anche se va detto, in una combinazione poco probabile di condizioni di traffico e meteorologiche).
- i valori delle concentrazioni di ossidi di zolfo medie e massime simulate dal modello EDMS, in corrispondenza di tutti i ricettori considerati, si sono mantenuti ben al di sotto dei limiti di legge;
- il valore limite per la salute umana del monossido di carbonio, fissato in $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ dal DM n° 60 del 2/04/2002, è ampiamente al di sopra di quanto risulta dalla modellazione per le concentrazioni massime su 8 ore per tutti i ricettori;
- per quanto concerne le particelle sospese totali, è da osservare che in nessun ricettore si prevedono superamenti delle concentrazioni indicate dalla normativa, in particolare le concentrazioni orarie massime in condizioni atmosferiche medie si attestano su valori al di sotto dei $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mentre in condizioni critiche tali concentrazioni non superano i $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

MOD. ASIO
ATT. 14



Mod. 14


Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- per quanto riguarda il PM10 e i COV e tra questi in particolare il Benzene si ritiene che sia assicurato un adeguato monitoraggio, finalizzato al controllo del rispetto dei valori limite,
- per quanto riguarda l'inquinamento acustico sono stati effettuati le valutazioni ed i calcoli necessari per la determinazione dell'indicatore acustico L_{A} e l'indicatore $Leq(A)$ nei ricettori ritenuti sensibili (FX1-10).
- nelle tabelle che seguono vengono riportati i valori di L_{A} e di $Leq(A)$ stimati per il 2000 con le vecchie procedure e le stime al 2010 con le nuove rotte antirumore. I valori riportati nelle tabelle sono stati ottenuti applicando il codice di calcolo INM ed assegnando ad ogni aereo il massimo peso loro consentito.

Valori di L_{A} e Leq per l'anno 2000		
Ricettori sensibili	L_{A} anno 2000	Leq Anno 2000
FLX 1 (Scuola, Comune di Firenze)	47,8	49,3
FLX 2 (Scuola, Comune di Firenze)	53,0	54,5
FLX 3 (Scuola, Comune di Firenze)	53,9	55,3
FLX 4 (Scuola, Comune di Firenze)	53,8	55,3
FLX 5 (Scuola, Comune di Sesto Fiorentino)	52,9	54,4
FLX 6 (Scuola, Comune di Sesto Fiorentino)	47,7	49,2
FLX 7 (Casa di Riposo, Comune di Sesto Fiorentino)	41,5	43,1
FLX 8 (Fosso Macinante, Comune di Firenze)	61,5	62,3
FLX 9 (Zona Industriale, Comune di Firenze)	58,3	59,5
FLX 10 (Via Pratuse, Comune di Firenze)	58,3	59,1

Valori di Lva e Lvaq per l'anno 2010		
Ricettori sensibili	Lva anno 2010	Lva anno 2010
FIX 1 (Scuola, Comune di Firenze)	47,8	49,3
FIX 2 (Scuola, Comune di Firenze)	50,2	51,5
FIX 3 (Scuola, Comune di Firenze)	52,7	54,0
FIX 4 (Scuola, Comune di Firenze)	57,9	59,4
FIX 5 (Scuola, Comune di Sesto Fiorentino)	55,0	56,5
FIX 6 (Scuola, Comune di Sesto Fiorentino)	49,1	50,6
FIX 7 (Casa di Riposo, Comune di Sesto Fiorentino)	42,8	44,3
FIX 8 (Fosso Macchiate, Comune di Firenze)	62,1	62,7
FIX 9 (Zona Industriale, Comune di Firenze)	59,7	60,9
FIX 10 (Via Pratese, Comune di Firenze)	60,5	61,9

- facendo seguito a richiesta di chiarimenti, il Proponente ha proceduto a una modellazione del clima acustico sulla popolazione residente. Con l'impronta al suolo delle isoivello è stato stimato il numero di abitanti delle zone aeroportuali ricadenti in fascia A, B e C per gli scenari 2002 e 2010, nell'ipotesi di distribuzione della popolazione residenziale costante nel tempo;
- ai fini invece di una riduzione dell'impatto acustico si è resa necessaria la progettazione di una barriera per il contenimento delle emissioni sonore emesse dagli aerei nelle loro attività a terra, in considerazione del fatto che i risultati delle simulazioni hanno evidenziato un incremento del clima acustico dopo la realizzazione della via di rullaggio;
- tale opera è concepita come una duna costituita da materiale di riporto, integrata con una barriera fonoassorbente posta sulla sommità di tale duna e completata con piantumazione arborea fitta. Si è ipotizzato di posizionare l'opera nella zona di rispetto del sedime aeroportuale in osservanza del decreto legge n° 58 del 4 febbraio 1963, il quale stabilisce che nel caso in esame l'altezza massima consentita è di 5 metri. La posizione di tale opera risulta essere parallela al confine dell'aeroporto ad una distanza costante di 35 metri dalla rete che delimita il confine del sedime.



1/00

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- secondo l'analisi svolta dal Proponente non ci sono residenti ricadenti in fascia C, né allo stato attuale né allo stato futuro (2010);
- dal punto di vista idraulico, l'ampliamento e l'adeguamento aeroportuale alle nuove tipologie di uso e traffico prevedono una serie di lavorazioni che porteranno alla realizzazione di nuove pavimentazioni costituite da piste, vie di circolazione e piazzale di sosta degli aeromobili; contemporaneamente sono inoltre previste nuove opere idrauliche accessorie che possono essere riassunte come segue

- bacini di autocontenimento dei volumi e dispositivi di regolazione delle portate innesse nella rete consortile;
- bacino di mantenimento dei contributi idraulici;
- sistemazione adeguata delle canalizzazioni di guardia del sedime;
- impianto di trattamento delle acque;
- bacino di laminazione;
- impianto di sollevamento;

- la zona umida di Peretola sebbene di origine artificiale, fortemente influenzata da attività legate all'uomo (esercizio della attività venatoria) ed in stretta contiguità con il sistema agricolo e con altri sistemi antropici quali l'aeroporto e il campus universitario, costituisce un sito importante in particolare per la nidificazione di specie rare e in quanto area di sosta per l'avifauna migratoria;
- analizzando le interazioni con l'aeroporto e le attività ad esso connesse si evidenzia che per quanto riguarda la componente vegetale, che determina le caratteristiche strutturali e di habitat del sistema, non si rilevano effetti significativi in quanto le concentrazioni degli inquinanti emessi sono ben al di sotto dei limiti di tossicità delle specie vegetali presenti. Inoltre, relativamente ai popolamenti animali, non si registrano fattori di disturbo tali da determinare una modifica qualitativa; la presenza degli aeromobili non viene infatti percepita come una minaccia dalle specie animali e i livelli di rumore prodotti dalle attività di traffico non interessano la zona umida in questione;
- dalla documentazione relativa alla incidenza sul sito SIC n 45 cod. IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina" predisposta sulla base del formulario standard "Natura 2000", le risultanze dell'analisi svolta, hanno evidenziato un effetto trascurabile del piano di sviluppo, in relazione sia agli ecosistemi che all'avifauna che alle specie botaniche.

VALUTATO ALTRESÌ CHE:

- lo studio di impatto ambientale appare, con riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alla sua rilevanza, complessivamente completo nella trattazione degli impatti più rilevanti;
- la stima complessiva dei movimenti annui e nel giorno medio per tipologia di aeromobili, effettuato in funzione della prevedibile composizione del traffico e della capacità dei singoli aeromobili, è sintetizzata nelle tabelle seguenti nei vari orizzonti temporali;
- la previsione del futuro traffico aereo è stata formulata in una logica di scenari di contrasto, secondo le ipotesi e le assunzioni di seguito riportate.
 - a) il primo scenario - tendenziale - parte dall'ipotesi del mantenimento delle tendenze che hanno caratterizzato l'evoluzione più recente, si assume pertanto che il sistema

socioeconomico si evolve con gli stessi ritmi di variazione che hanno caratterizzato la crescita del sistema produttivo negli ultimi anni e che la capacità di attrazione dell'area turistica fiorentina mantenga la stessa forza registrata nel passato. Si assume inoltre che il trasporto aereo realizzi la stessa attrazione che è stata registrata negli ultimi anni nei riguardi delle altre modalità di trasporto (ferrovia e strada);

b) il secondo scenario - controllato - assume invece l'ipotesi di una sostanziale attenuazione dei ritmi di crescita della domanda di trasporto e considera che la crescita del sistema socio-economico risulti meno sostenuta per effetto della politica deflazionistica e di finanza pubblica restrittiva adottata in Italia e nei Paesi europei per rientrare nei parametri fissati a Maastricht e che, al tempo stesso, i problemi connessi con la saturazione delle strutture ricettive e turistiche della regione determinino una minore capacità di attrazione delle aree a vocazione turistica della regione, con particolare riferimento all'area fiorentina. Sempre in tale contesto si può ritenere infine che la concorrenza del "modo di trasporto" ferrovia ad alta velocità attragga quote crescenti di traffico, anche a scapito di quello aereo;

c) il terzo scenario - vincolato - riprende le proiezioni della domanda formulate dall'IRPET, secondo le quali si avrebbe un livello della domanda di traffico passeggeri pari a 2 milioni all'anno nel 2010, mentre i due traguardi intermedi di traffico per gli anni 2000 e 2005 sarebbero rispettivamente pari a 1,5 milioni e 1,75 milioni di passeggeri;

• i risultati delle ipotesi di evoluzione della domanda formulate nei tre scenari sono sinteticamente riportati nella tabella seguente

(x1000 passeggeri/anno)

Anni	Scenario "tendenziale"	Scenario "controllato"	Scenario "vincolato"
2000	2.000	1.500	1.500
2005	3.000	2.500	1.750
2010	4.000	2.700	2.300

- tenuto conto delle considerazioni svolte in merito all'ipotesi definita "Scenario Vincolato" (crescita della domanda fortemente condizionata dalle attuali condizioni aeroportuali) ed all'ipotesi definita "Scenario tendenziale" (crescita a tempo indeterminato e con gli stessi ritmi del passato della domanda di traffico sullo scalo fiorentino), l'ipotesi che risulta decisamente più attendibile e probabile è quella definita come "Scenario Controllato";
- pertanto le valutazioni di impatto sono riferite alle azioni progettuali relative all'orizzonte temporale 2010 dello scenario controllato;
- la vicinanza tra la pista decolli/atterraggi e l'Autostrada Firenze Mare può dar luogo ad eventi incidentali (come peraltro già avvenuto) di una certa gravità con conseguenti impatti ambientali;

MODULARIO
Amb. 09 - 14



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

CONSIDERATA la nota n. 108/2571/09-02-01 della Regione Toscana del 16 aprile 2003, pervenuta il 23 aprile 2003, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

IMPATTO ACUSTICO

1) che siano garantiti:

- il rispetto dei limiti derivanti, per le emissioni acustiche aeroportuali, dal vigente Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Sesto Fiorentino e dal Piano Comunale di classificazione acustica del Comune di Firenze, una volta approvato (nelle more dell'approvazione, si fa riferimento alla proposta inviata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale di Firenze per la necessaria adozione, e trasmessa al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Toscana insieme ad altra documentazione integrativa, con nota AdF del 7/2/2003);
 - il rispetto dell'obiettivo di mantenimento dell'indice L_{wa} "su valori non superiori a 60 dBA in tutte le zone residenziali poste intorno allo scalo aeroportuale", di cui al "Protocollo d'intesa" tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze del 11/6/2001, e ciò sia attraverso misure incidenti sull'attività aeroportuale sia attraverso interventi sull'assetto urbanistico;
 - il rispetto dei limiti e dell'obiettivo di cui sopra anche relativamente ai futuri insediamenti residenziali, ed in particolare anche a quelli previsti dal P.U.E. di Castello (non escludendo a tal fine la redistribuzione delle volumetrie previste dal P.U.E.).
- Si ritiene che quanto sopra debba costituire materia di un accordo da sottoscrivere tra i vari soggetti interessati (pubblici e non), nell'ambito della procedura autorizzativa degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo aeroportuale in esame. Si precisa che il rispetto dei limiti e dell'obiettivo di cui sopra deve essere condizione per l'attuazione del Piano Generale di Sviluppo dell'Aeroporto.

- 2) che, nelle successive fasi di progettazione della pista di rullaggio, sia prevista la barriera acustica ipotizzata per la mitigazione dell'impatto sui futuri insediamenti del P.U.E. di Castello, e ne sia migliorata l'efficacia verso i rimbotti a Nord della fine pista, prolungando la barriera stessa (con le necessarie progressive riduzioni di altezza) lungo la curvatura del perimetro del sedime aeroportuale, fin dove il regolamento aeronautico non ne imponga la limitazione ad una altezza inferiore a 3 m. La realizzazione della barriera dovrà essere contestuale a quella della pista di rullaggio;
- 3) che, in relazione alle aree poste a Nord-Ovest dell'Aeroporto, l'impatto acustico dovuto ai sorvoli sia contenuto per il futuro entro i valori risultanti dallo "Scenario 2010" dello "Aggiornamento allo Studio di impatto ambientale acustico dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze" redatto da A.A.F. S.p.A. datato Novembre 2001, e trasmesso come integrazione alla documentazione con nota del 23/1/2002;
- 4) che, essendo l'impatto acustico dell'Aeroporto strettamente collegato agli specifici parametri operativi della pista, ogni modifica di tali parametri rispetto ai valori che nella

documentazione presentata sono indicati come valori attuali, sia preventivamente concordato all'interno della Commissione aeroportuale ex art. 5 del D.M. 31/10/1997;

5) che, in relazione al previsto sviluppo urbanistico della Piana di Castello e alla necessità di controllo del rispetto e dell'efficacia delle procedure antirumore per l'intero intorno aeroportuale, il Proponente provveda a concordare con le Amministrazioni Comunali di Firenze e Sesto Fiorentino e con l'A.R.P.A.T. le modalità e i tempi di integrazione dell'attuale sistema di monitoraggio permanente del rumore aeroportuale;

6) che, al fine di verificare gli effetti delle nuove procedure antirumore anche nel territorio dei Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Campi Bisenzio, sorvolato per effetto delle nuove rotte di decollo, sia predisposto e realizzato da parte del Proponente, in accordo con l'ARPAT e con i Comuni interessati, un programma di attività di monitoraggio del rumore nelle aree dei suddetti Comuni interessate dai sorvoli;

Ai fini della mitigazione dell'impatto acustico in generale ferme le condizioni di compatibilità sopra elencate, si giudica opportuno che sia valutata, da parte della Commissione aeroportuale ex art. 5 del D.M. 31/10/1997, la possibilità di introdurre, entro il breve periodo, procedure che prevedano un angolo di atterraggio superiore a quello attualmente in uso (non meno di 4,5°). Si giudica altresì opportuno che nell'immediato vengano prese misure per il rispetto dell'attuale divieto di atterraggio notturno e per l'esclusione di deroghe a questo riguardo, e si suggerisce, per il futuro, che l'orario di attività dello scalo sia limitato al periodo 7.00-22.00;

COMPATIBILITA' CON L'ASSETTO URBANISTICO ED INFRASTRUTTURALE

7) che sia realizzata la conformità urbanistica dell'ampliamento del sedime aeroportuale con gli Strumenti Urbanistici del Comune di Firenze, anche eventualmente in relazione alla conformità tra le caratteristiche tipo-morfologiche dell'insediamento previsto dal P.U.E. di Castello ed il nuovo disegno del vincolo aeroportuale derivante dalla traslazione verso est del limite del sedime aeroportuale, una volta approvato l'aggiornamento della mappa del vincolo aeroportuale stesso;

8) che l'accesso all'Aeroporto da via dei Giunchi sia consentito esclusivamente in funzione di emergenza e non di servizio, stante il volume e la tipologia del traffico indotto dall'attività di servizio prevista nella parte di area aeroportuale ad Ovest della pista, e che nelle successive fasi di progettazione siano concordati con le Amministrazioni interessate i relativi interventi di manutenzione e di adeguamento da porre in essere;

9) che la riorganizzazione del sistema aeroportuale non interferisca ulteriormente con la sede autostradale e con la sua fascia di rispetto;

10) che in fase di progettazione esecutiva, in rapporto al nodo viario di Peretola, siano verificate dal Proponente attraverso opportune simulazioni da sottoporre anche ad esame da parte del Comune di Firenze, le condizioni di funzionalità e sicurezza del traffico veicolare in entrata ed in uscita dall'Aeroporto, tenendo conto anche degli rapporti derivanti dai collegamenti con la futura linea tranviaria 2 e con la futura stazione ferroviaria di Peretola;

11) che sia predisposto, sia nella fase di cantierizzazione, sia ad opera ultimata, un monitoraggio delle condizioni di traffico nel sistema viario locale, per valutare tempestivamente eventuali condizioni di criticità e possibili interventi di mitigazione;

MODULARIO
Ambiente - 12



Mod. 1

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

12) che la sistemazione dell'accesso alle aree di allestimento dei vari cantieri, nonché i percorsi dei mezzi pesanti per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, siano concordati con le Amministrazioni Comunali interessate e con gli Enti proprietari delle strade coinvolte;

COMPATIBILITA' CON L'ASSETTO IDRAULICO

13) che, risultando le aree di intervento soggette a fenomeni di esondazione e ristagno, il bacino di contenimento di cui è prevista la realizzazione venga progettato e dimensionato in modo da contenere, oltre al volume del deflusso idrico superficiale dovuto all'impermeabilizzazione, anche quello che viene sottratto dall'edificato alla libera espansione delle acque;

14) che l'esecuzione delle opere relative all'adeguamento del sistema idraulico sia anticipata all'inizio del programma temporale degli interventi previsti nel Piano di sviluppo aeroportuale, in quanto esse costituiscono interventi propedeutici a qualsiasi opera innovativa e di riqualificazione della infrastruttura, e in quanto la vasca di autocontenimento dei maggiori deflussi attiene non solo ad interventi di previsione, ma anche ad interventi già realizzati;

15) che la tipologia strutturale del parcheggio a silo sia tale da incrementare il minimo possibile il rischio idraulico, e che il parcheggio stesso sia realizzato in modo tale da lasciare il livello a piano campagna a raso e senza tamponature;

16) che la barriera acustica per la mitigazione dell'impatto della via di rullaggio sia progettata in modo tale da non incrementare la pericolosità idraulica e permettere il regolare deflusso delle acque, garantendo la massima permeabilità idraulica;

17) che sia salvaguardata la funzionalità di tutti i canali di bonifica presenti, e in particolare:

- del canale di bonifica "dell'Aeroporto", che separa l'area aeroportuale dall'arteria viaria A11 e prosegue intubato verso Est fino a recepire gli sgoccioli dell'attuale area agricola di Castello,
- del canale di Cinta Orientale per il quale risulta (da parere del Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina) essere stata richiesto dalla A.d.F. S.p.A. formale autorizzazione ad eseguire il tombonamento di un ampio tratto, mentre le vigenti norme idrauliche di tutela dei corsi d'acqua vietano interventi di copertura quali quello proposto.

COMPATIBILITA' CON L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

18) che, in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi, classificata "elevata" nelle carte geologiche del PTCP di Firenze, sia assicurato il rispetto della "Prescrizione I" e della "Direttiva I" contenute nel PTCP - Statuto del Territorio (Titolo I. La Protezione Idrogeologica, par. 3.1),

RIFIUTI

19) che, qualora si presentassero all'atto dell'esecuzione dei lavori, problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque inquinati, questi siano bonificati procedendo secondo i dettami dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97. Dovranno altresì essere indicate dal Proponente le aree di servizio per la raccolta differenziata ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. R. 28/58.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

20) che sia predisposto dal Proponente, in accordo con l'ARPAT e la ASL, un monitoraggio degli impatti dei dispositivi suscettibili di generare inquinamento elettromagnetico (dispositivi di radioemissione per l'avvicinamento strumentale ecc), al fine di individuare le misure di mitigazione eventualmente necessarie.

COMPATIBILITÀ CON LA TUTELA DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

- 21) che, anche ai fini della Valutazione di incidenza di cui alla Direttiva n. 92/43/CEE ed al DPR 357 dell'8/09/1997, per quanto riguarda le interazioni con il Sito di Importanza Regionale (SIR) "Stagni della piana fiorentina", individuato anche come proposto Sito di Importanza Comunitaria (PSIC), sia predisposto dal Proponente un Piano di monitoraggio nella porzione del SIR adiacente all'Aeroporto, da documentare periodicamente, al fine di rilevare le presenze delle specie animali (sia svernanti che nidificanti), verificando l'eventuale influenza sui flussi migratori dell'avifauna, relativamente all'effetto rumore - vibrazione - inquinamento luminoso, anche al fine di orientare la futura progettazione del previsto Parco territoriale della Piana;
- 22) che nelle successive fasi di progettazione sia prevista la realizzazione, a cura del Proponente, di quelli che nello Studio di impatto ambientale (Quadro di riferimento ambientale, cap. 5.4.2) sono riportati come i principali interventi per la riqualificazione della zona umida di Peretola e la riduzione delle cause di degrado:
- risagomatura degli argini volta a ridurre le attuali pendenze e piantumazione di elementi igrofilo (scamneti, saliceti) coerenti con le dinamiche vegetazionali del sito;
 - riqualificazione dell'area a nord dello stagno mediante piantumazione di specie igrofile arboree ed arbustive e taglio di alcuni elementi arborei finalizzato ad ottenere un assetto fitosociologico più simile a quello degli aggruppamenti naturali;
 - sostituzione degli esemplari arborei alloctoni con specie floristiche coerenti con le dinamiche locali;
 - individuazione di misure idonee alla eradicazione delle specie animali alloctone in grado di perturbare gli equilibri ecosistemici;
 - bonifica del sedimento dello stagno volta a ridurre la concentrazione di piombo presente al fondo;

CONSIDERATO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/414/11570/2003 del 27 marzo 2003, pervenuto in data 3 aprile 2003, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, che di seguito si riporta nelle sue parti essenziali:

con apposita istanza prot. n. 04763/4412 del 26 settembre 2000, la Società A.d.F. Aeroporto di Firenze, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, Legge 8 luglio 1986 n. 349, per il Piano di Sviluppo dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Il Piano Generale di sviluppo dell'Aeroporto di Firenze è finalizzato al soddisfacimento della domanda di traffico prevista agli orizzonti 2005 e 2016 con un adeguato livello di servizio tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

- Definizione del nuovo sistema airside;
- Definizione della nuova area terminale e dell'aerostazione passeggeri;
- Definizione della nuova mobilità landside;
- Definizione del nuovo assetto dell'area ovest;
- Definizione del nuovo sistema delle centrali tecnologiche;
- Definizione dell'intero sistema delle reti impiantistiche, idriche e fognarie;

MODULARIO
Ambiente - 14



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Nel merito, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Firenze con note n. 3398 del 15/02/2002 e n. 24791 del 27/11/2002, ha espresso parere favorevole all'intervento, a condizione che tutti i lavori di scavo siano eseguiti da Personale della Soprintendenza, con cui andranno pertanto presi accordi sui tempi e le modalità dell'intervento.

Inoltre la Soprintendenza per i B.A.P. e P.S.A.D. di Firenze con nota 7931 del 26/10/2000 ha espresso il proprio parere di competenza al progetto di cui trattasi, peraltro ribadite con nota prot. n. 1993 del 24/03/2003.

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, vista la documentazione inoltrata, ed in conformità con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ritiene di poter esprimere, parere favorevole alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il Piano di Sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze secondo le prescrizioni dettate in particolare dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze;

CONSIDERATO il parere n. 731 dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno del 7 febbraio 2003, pervenuto in data 18 febbraio 2003, con cui esprime parere favorevole precisando che, essendo il sedime aeroportuale soggetto a rischio idraulico, gli interventi previsti; "siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile", ed inserendo le seguenti prescrizioni:

- "il parcheggio a silos" ... dovrà avere una tipologia strutturale che incrementi il minimo possibile il rischio, lasciando il livello a piano campagna a raso e senza tamponature";
- "sarà, altresì, indispensabile valutare attentamente l'autocontenimento delle acque meteoriche all'interno dell'area aeroportuale conseguenti all'impermeabilizzazione";
- la barriera antirumore prevista non dovrà incrementare la pericolosità idraulica, ma permettere il regolare deflusso delle acque e garantire la massima permeabilità idraulica;

preso atto che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata che di seguito sinteticamente si riportano.

- il **Consorzio di Bonifica dell'Area Fiorentina**, con nota del 13/03/2003 acquisita agli atti con prot. n° 2490/VIA/A O 13 G il 19 marzo 2003, esprime parere positivo in merito alla realizzazione della vasca di laminazione, al fine di evitare aggravii nella rete di bonifica, aggiungendo prescrizioni specifiche sulla realizzazione tecnica e gestionale delle opere e richiedendo che il proponente presenti la documentazione necessaria per procedere al rilascio di formale Concessione Precauta allo scarico ai sensi del R.D. n. 268/1904. Il Consorzio stesso, inoltre, richiama di porre in evidenza in questa sede "che la citata vasca di autocontenimento dei maggiori deflussi attiene non solo alle opere di previsione di sviluppo ma, in massima parte, alle opere già realizzate, per cui si ritiene indifferibile la realizzazione di quanto già progettato";

- il Comune di Firenze, sebbene non ancora formalmente adottato, ha elaborato ed approvato il piano di zonizzazione acustica comunale che prevede la zona IV (intensa attività umana con limiti di immissione 55 dBA notturni 65 dBA diurni) per l'area della Piana di Castello oggetto del PUE di Castello. Il Comune di Firenze, Assessorato all'Urbanistica all'Edilizia Privata e Nuove Infrastrutture per la Mobilità, con comunicazione del 7/02/2003 riporta "si sottolinea che l'obbligatorietà prevista nell'accordo [accordo di pianificazione del PUE di Castello] di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge 447/95 preliminarmente al rilascio della concessione edilizia costituisce idoneo meccanismo a garanzia della corretta redistribuzione delle volumetrie all'interno delle aree edificabili definite dal Piano Urbanistico Esecutivo. Tali volumetrie dovranno pertanto necessariamente essere ridistribuite in funzione dell'impatto acustico derivante da tutte le sorgenti circostanti l'area di Castello, tra le quali anche, e soprattutto, l'Aeroporto." Considerato quanto sopra, si ritiene indispensabile l'aggiornamento della carta dei vincoli aeroportuali da parte della Soc. Aeroporto di Firenze, e considerato che saranno oggetto di studio approfondito le ricadute del rumore prodotto dalle operazioni di volo sulla Via di Rullaggio in modo tale da identificare opportune opere di mitigazione acustico-ambientale, si precisa che al fine della minimizzazione dell'impatto acustico vi è la possibilità di eventuali adeguamenti nella distribuzione delle volumetrie previste dal PUE di Castello così come peraltro previsto nell'accordo di programma e pianificazione tra Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze.

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 5 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata,

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al Piano Generale di Sviluppo dell'Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze da realizzarsi in Comune di Firenze (FI) presentata dalla Società A.d.F. S.p.A. con sede c/o Aeroporto di Firenze a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni.

a) inquinamento acustico:

- sia garantito il rispetto dei limiti di cui al D.M. 31 ottobre 1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale" per gli insediamenti programmati o a vario titolo già autorizzati salvaguardando eventuali diritti acquisiti da terzi;
- in relazione agli interventi di mitigazione acustica e compensazione, dovrà essere previsto un aggiornamento almeno biennale della zonizzazione acustica aeroportuale (zone A, B, C) e alla individuazione dei numeri civici delle abitazioni ricadenti in tali zone. Tali aggiornamenti al numero degli abitanti ed i relativi numeri civici dovranno essere sottoposti al controllo e alla verifica della Regione Toscana. In caso di abitazioni ricadenti in zona C) si dovrà provvedere, ai sensi del D.M. 31 ottobre 1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale", alla delocalizzazione delle abitazioni stesse che dovrà tenere conto degli standard abitativi e del valore dell'immobile in modo tale che questi siano uguali o superiori a

MODULARIO
4-2000-14

Mod. 14

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

quelli attuali e comunque che riscuotano la piena soddisfazione degli interessati proprietari ed inquilini delle abitazioni. Per tutti i ricettori ricadenti in fascia A e B della zonizzazione acustica aeroportuale oltre a quelli previsti, dovranno essere realizzati a carico del Proponente ulteriori interventi di mitigazione acustica e compensazione come di seguito ripartiti:

- si dovranno installare infissi antirumore ad altre prestazioni fonoisolanti e comunque tali da garantire il rispetto dei valori dell'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al DM 5.12.97 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nel rispetto architettonico delle facciate e con gradimento estetico dei proprietari. Detti interventi dovranno garantire il mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti interni dal punto di vista termo - igrometrico e del comfort ambientale attraverso idonei sistemi di ventilazione e/o condizionamento,
- a spese del Proponente e/o previa accordo con la Regione Toscana anche ricorrendo alle misure di cui agli art. 90, 91 e 92 della legge 21/11/2000 n. 342, dovranno essere garantite le spese per il condizionamento estivo (spese di impianto più spese di gestione) per le abitazioni ricadenti in zone aeroportuale A e B;
- per le aree ricadenti in fascia B della zonizzazione aeroportuale dovrà essere garantita, sempre a spese del Proponente, l'opzione della delocalizzazione delle abitazioni solo se il proprietario dell'abitazione è favorevole, che dovrà tenere conto degli standard abitativi e del valore dell'immobile in modo tale che questi siano uguali o superiori a quelli attuali e comunque che riscuotano la piena soddisfazione dei proprietari stessi delle abitazioni;

b) rumore:

- le sorgenti di rumore a terra quali generatori, gruppi elettrogeni, condizionatori dell'aria etc. dovranno essere silenziati secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore;

c) qualità dell'aria:

- in accordo con la Regione Toscana, secondo quanto stabilito nei Dlgs 351/99 e relativi decreti di attuazione finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di legge, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio della qualità dell'aria nell'intero aeroportuale sia con campagne di misura con mezzo mobile sia integrando la rete di monitoraggio esistente con eventuali ulteriori centraline fisse. Sulla base delle suddette verifiche dovranno essere definiti, qualora se ne rilevi la necessità, opportuni interventi di mitigazione in modo concorde con i piani di azione e i piani e programmi che la regione elabora ai sensi degli art. 7,8,9. del citato decreto;

d) controllo del flusso luminoso:

- compatibilmente con le esigenze di sicurezza e funzionamento dell'aeroporto, per quanto possibile, dovranno essere adottate tecnologie per ridurre il flusso luminoso inutile, disperso verso la volta celeste o verso abitazioni limitrofe e verso la zona pSIC;

e) sicurezza:

- in considerazione di possibili eventi incidentali connessi al traffico aereo con eventuali interferenze sulla autostrada Firenze Mare (peraltro già verificatisi nel passato), il proponente


dovrà, subordinatamente allo studio di rischio e previo accordo con la Società Autostrade, provvedere alla realizzazione dell'interramento completo con copertura a livello del piano di campagna, mediante tunnel artificiale di adeguata lunghezza, del tratto autostradale in direzione dell'asse della pista atterraggi/docollo dell'aeroporto.

- f) oneri e/o spese di qualunque natura, sempre se dovuti, derivanti e/o comunque conseguenti ad eventuali modifiche inerenti la destinazione d'uso, la riduzione e/o la dislocazione delle volumetrie di cui all'accordo di pianificazione del P.U.E. di Castello saranno tutte e nessuna esclusa a carico della Società proponente;
- g) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalla Regione Toscana e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse;
- h) la prescrizione relativa alla sicurezza di cui alla precedente lettera e) nonché quella relativa alle aree pSIC (prescrizione n. 21 del parere della Regione Toscana) sono anche soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio; tutte le altre sono soggette alla verifica di ottemperanza da parte della Regione Toscana.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla stessa Società A.d.F. S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento programmazione, all'E.N.A.C. ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma 31 4 NOV 2003



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

La presente copia fotostatica concordata di n° 9 fogli è conforme all'originale
Roma, li 31/11/2003

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI


N.B. Il presente ricorso viene notificato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (quale ministero competente) unitamente a copia del decreto impugnato e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali quale autorità concertante. Viene altresì notificato, a fini notiziali e per quanto occorrer possa, alla Regione Toscana e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una copia del ricorso notificato alla Regione Toscana verrà poi inviata, mediante racc. a.r., al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

RELATE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sott. Assistente Amministrativo U.N.E.P. addetto All'Ufficio Unico Notifiche della Corte Appello di Firenze ho notificato copia conforme del presente atto

- **AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**, nella persona *pro-tempore* in carica, domiciliato per la carica in Via C. Colombo n. 44, Roma (CAP 00147), in plico raccomandato A.R. spedito dall'Ufficio postale succursale N. 18, Firenze

- **AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**, nella persona *pro-tempore* in carica domiciliato per la carica in Via del Collegio Romano n. 27, Roma (CAP 00186), in plico raccomandato A.R. spedito dall'Ufficio postale succursale N. 18, Firenze



X Per quanto occorrer possa alla **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede in Firenze, Via Cavour n. 18, ivi consegnandola in mani di

A mani di *Mitolo Filippo*
dipendente incaricato alla ricezione, per tale
autocertost.

07/03/07

Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello Firenze
(Rag. Mauro Finiguerra)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato per la carica in Via Nomentana, 2 Roma (00187) in plico raccomandato A.R. spedito dall'Ufficio postale succursale N. 18, Firenze